



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 17 gennaio 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 17 gennaio 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo Pol. LOMBARDIA UNO

RESPINTO

avverso:

- la sanzione dell'inibizione inflitta alla Sig.ra BASSI Marina fino al 30.6.2005 ed al Sig. GATTI Massimo fino al 30.4.2005, per violazione di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. e 94 comma 1 lett. a) N.O.I.F.;

- l'ammenda di €500,00 ad essa reclamante per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S.

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 18 del 5.11.2004)

2) “ S.S.D. S. AGATA LI BATTIATI

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005 inflitta al calciatore Licciardello Matteo (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 del 17.11.2004)

3) “ A.C. CASTELFRENTANO

INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.10.2005 inflitta al calciatore Conicella Moreno (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 15 del 18.11.2004)

- 4) **Reclamo Sig. SIMEONE Pasquale** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, annulla la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania limitatamente alla affermazione di responsabilità e alla relativa sanzione inflittagli per attività di allenatore di due società e per l'effetto rimette gli atti alla Procura Federale per nuovo deferimento innanzi al competente Settore Tecnico; conferma l'impugnata decisione in ordine all'ulteriore fatto in contestazione con riduzione della sanzione della squalifica a mesi sette.
- 5) “ **A.S.D. CORNETO TARQUINIA** **ACCOLTO**, riducendosi al 31.12.2005 la sanzione della squalifica. avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Carboneschi Giordano fino al 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 41 del 25.11.2004)
- 6) “ **A.C.D. SPORTING ALATRI** **RESPINTO** avverso decisioni merito gara Sporting Alatri/Castrocielo del 24.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 44 del 2.12.2004)
- 7) “ **A.S. CALCIO POTENZA** **RESPINTO** avverso le sanzioni dell'inibizione per anni 1 inflitta al Sig. Marino Raffaele a seguito di deferimenti del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 7 nn. 4 e 8 C.G.S. e del Presidente del Comitato Interregionale, per violazione dell'art. 7 nn. 4 e 7 C.G.S., nonché avverso l'ammenda di € 140.000,00 ad essa reclamante, a seguito di deferimenti del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S. e del Presidente del Comitato Interregionale, per violazione degli artt. 2 n. 4 e 7 n. 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 6.12.2004)
- 8) “ **calc. SCAMPINI Marco** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia per nuovo esame di merito. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 22 del 3.12.2004)

- 9) “ **calc. DI BENEDETTO Nicola** **ACCOLTO**, riducendosi al 30.5.2005, la
avverso la sanzione della squalifica fino al 15.9.2005 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 23 del 9.12.2004) sanzione della squalifica già inflitta dai
primi giudici al calciatore reclamante.